

Gestione delle segnalazioni – Whistleblowing

Indicazioni operative

Chi può segnalare

Sono abilitati ad effettuare le segnalazioni whistleblowing i seguenti soggetti:

- a) i lavoratori subordinati di COREPLA, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati alcapo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari diun rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del co-dice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso COREPLA;
 - c) i liberi professionisti e i consulenti che prestano lapropria attività presso COREPLA;
 - d) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,che prestano la propria attività presso COREPLA;
- e) i Consorziati e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso COREPLA.

Cosa segnalare

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione d prove). Esse devono trattare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Possono costituire oggetto di segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24:

Uffici di Roma

00186 Roma

T+39 02760541

F+39 0276054227

Largo dei Fiorentini, 1

- 1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, violazioni del modello di organizzazione e gestione e/o del Codice Etico di COREPLA;
- 2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, relativi ai





seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel dirittoderivato pertinente dell'Unione europea;

- 3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno,di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fineè ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4);
- 6. condotte che possano integrare una violazione, sospetta o concreta, del Programma di Compliance Antitrust adottato da COREPLA in data 21 novembre 2023 nonché, in generale, della normativa antitrust;
- 7. violazioni delle procedure interne di COREPLA.

In particolare, le segnalazioni relative a condotte illecite o alla violazione del Modello Organizzativo 231 di COREPLA possono essere effettuate solo attraverso il canale di segnalazione interna, mentre quelle relative a violazioni del diritto UE possono essere effettuate attraverso il canale interno, esterno, tramite la divulgazione pubblica o la denuncia come di seguito illustrati.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non possono, invece, costituire oggetto di segnalazione, a titolo esemplificativo:

Uffici di Roma

00186 Roma

T+39 02760541

F+39 0276054227

Largo dei Fiorentini, 1

- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni e vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- le richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al Direttore Generale quale soggetto a cui è affidata la responsabilità sul personale;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di la-voro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamentesovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europeao nazionali indicati nella parte II dell'allegato del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione





degli atti dell'Unione europea indicati nella parte IIdell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al suddetto decreto legislativo;

 le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Al fine di consentire ai soggetti e/o agli organi preposti di procedere alle opportune analisi e verifiche, il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione e a riscontrare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, attraverso l'indicazione dei seguenti elementi:

- descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le generalità, la qualifica e/o il ruolo che permettano di identificare il/i soggetto/i che hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono state commesse le violazioni oggetto di segnalazione;
- l'inoltro di eventuali documenti di qualsiasi genere (ivi inclusi foto, *screenshot*, ecc.) che possano ulteriormente circoscrivere e/o confermare i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Come effettuare una segnalazione "interna"

COREPLA individua nel Responsabile della Funzione Internal Audit e Audit di parte II il soggetto responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni (di seguito il "Responsabile"), nonché il soggetto preposto all'attività di ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto il Responsabile, il soggetto preposto alla ricezione nonché gestione della segnalazione è rappresentato dall'Organismo di Vigilanza di COREPLA (di seguito anche solo "OdV").

Per «segnalazione interna» si intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite uno dei canali di seguito riportati.

Segnalazione in forma scritta: al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella comunicazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione è disponibile sul sito internet www.corepla.it una piattaforma (la "Piattaforma") tramite la quale il segnalante ha la possibilità di effettuare segnalazioni scritte, anche in forma anonima. La Piattaforma consente al segnalante di effettuare la descrizione dettagliata dell'oggetto della segnalazione, di individuarne il destinatario che sarà il Responsabile o, qualora la segnalazione riguardi il Responsabile stesso, l'Organismo di Vigilanza.





<u>Segnalazioni in forma orale:</u> è possibile effettuare segnalazioni in forma orale tramite un sistema di messagistica vocale, disponibile all'interno della Piattaforma. Tale sistema consente, previo consenso del segnalante, la registrazione della segnalazione.

Inoltre, su richiesta del segnalante, è possibile richiedere un incontro diretto con il Responsabile o, qualora la segnalazione riguardi il Responsabile stesso, con un membro dell'OdV da fissarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. La richiesta deve essere formulata accedendo alla Piattaforma. Il soggetto incaricato redigerà il verbale che il segnalante dovrà verificare, confermare ed eventualmente rettificare mediante la propria sottoscrizione. Copia del verbale verrà consegnata al segnalante.

Segnalazioni esterne, divulgazione pubblica e denuncia

Per "segnalazione esterna" si intende la segnalazione inoltrata direttamente all'ANAC, in forma scritta tramite la sua piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale messa a disposizione dalla predetta autorità ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) Il canale di segnalazione interna non è attivo;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Vi è la possibilità, per il segnalante, di effettuare una divulgazione pubblica, a mezzo stampa ovvero attraverso i social network. Tale modalità deve essere utilizzata solo in presenza di determinate condizioni, di seguito elencate:

- a) che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno ma non vi sia stato riscontro;
- b) che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse" considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti;





c) che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito perché ad esempio potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle provo o di collusione tra l'autorità preposta a ricevere la segnalazione e l'autore della violazione Anche in tali casi i fondati motivi della segnalazione devono basarsi su circostanze concrete e informazioni effettivamente acquisibili.

Il segnalante può infine depositare una denuncia presso i competenti uffici giudiziari, nei casi previsti dalla legge.

Tutela dei soggetti segnalanti e segnalati

Non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Tali comportamenti sono passibili delle azioni disciplinari di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio.

Per ritorsione si intendono tutte le ipotesi di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. n° 24 del 10 marzo 2023.

Il segnalante è, ove possibile e opportuno, informato sugli sviluppi del procedimento posto in essere, inclusa la decisione dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile di archiviare ovvero di trasmettere alle fasi successive il contenuto della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile, sentito il parere del Direttore Generale se ritenuto opportuno, valutano l'opportunità di informare il soggetto segnalato prima di una eventuale formale contestazione come disciplinata dal CCNL.

Gestione del canale di segnalazione interno

COREPLA individua nel Responsabile della Funzione Internal Audit e Audit di parte II il soggetto responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni (di seguito il "Responsabile"), nonché il soggetto preposto all'attività di ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto il Responsabile, il soggetto preposto alla ricezione nonché gestione della segnalazione è rappresentato dall'Organismo di Vigilanza di COREPLA (di seguito anche solo "OdV").

